

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ortona (CH), Zona Ind.le C.da Alboreto.

..... ANCONA, addì

09 MAR. 2020

..... 20.....

IL CONCESSIONARIO

.....  
.....

IL PRESIDENTE  
Rodolfo Giampieri

.....  
.....

L'UFFICIALE ROGANTE

Avv. Matteo Paroli

.....  
.....



ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 26/03/2020 al n° 36 serie 1 con l'esazione di euro 287,00

L'Ufficiale Rogante  
(Avv. Matteo Paroli)

N. 01-3 del registro

N. 1561 del repertorio

Concessioni - Anno 2020

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
	RINNOVO
X	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Vista l'istanza presentata dalla Safety Total System Marine Group srl, C.F./P.IVA 02493570697, con sede legale in Ortona (CH), C.da Alboreto snc, prot. n. ARR-9862 in data 15.10.2019, perfezionata con prot. n. ARR-12711 in data 19.12.2019 e successive integrazioni da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-3229 in data 06.03.2020;  
Vista la precedente licenza n. 04-5/2019 del 02.09.2019;  
Vista la pubblicazione in data 20.12.2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.  
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della Capitaneria di Porto di Ortona dell'avviso pubblico inerente la richiesta di concessione in oggetto, acquisito al prot. ARR-782 in data 24.01.2020;  
Visto il nulla osta doganale prot. n. 38402 del 24.10.2017 rilasciato dall'Agenzia delle Dogane di Pescara, acquisito al prot. n. ARR-522 in data 19.01.2018;  
Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise, acquisita al prot. n. ARR-324 in data 14.01.2020;  
Vista la delibera n. 7 in data 04.02.2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. n.159/2011 della B.D.N.A. in data 07.01.2020 PR\_CHUTG\_Ingresso\_0000605\_20200107, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;  
Vista l'attestazione di versamento in numerario del deposito cauzionale di € 30.000,00, in data 05.03.2020, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento della prima rata dell'importo di € 2.864,10 in data 24.02.2020, per come concesso con nota prot. n. PAR-1226 in data 17.02.2020, rispetto al canone complessivo € 14.320,48 richiesto con atto di accertamento n. 04-22/2020 in data 10.02.2020;  
Vista la polizza assicurativa RCT-RCO n. 1/65180/65/163818942 emessa in data 30.07.2019 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ortona per un importo assicurato RCT-RCO di € 1.000.000,00 unico;  
Vista la polizza incendio n. 1/39345/99/163820029 emessa in data 26.06.2019 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a., e relativa appendice n. 3 del 30.07.2019, con importo assicurato di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

**C O N C E D E**

**A SAFETY TOTAL SYSTEM GROUP SRL** codice fiscale **02493570697**  
di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 500,00 ed uno specchio acqueo di mq. 10.000,00 situato nel Porto di Ortona e precisamente nei pressi del ciglio banchina Riva Nuova lato sud allo scopo di mantenere un'area di mq. 500,00 di ciglio banchina per l'installazione di attrezzature al fine dello svolgimento di corsi teorico-pratici alla formazione di personale marittimo e portuale nonché di mq. 10.000,00 (ml. 80x125) di specchio acqueo, prospiciente l'area di cui sopra, per svolgere esercitazioni pratiche in ambito portuale per corsi MAMS "Marittimi abilitati per mezzi di salvataggio"  
e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione  
Canone dovuto anno 2020 = €. 14.320,48 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT) che sarà corrisposto, così come autorizzato da questa Autorità con nota prot. n. PAR-1226 in data

17.02.2020, ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, giusta Ordinanza n. 59 del 30.10.2018, dilazionato in n. 5 rate da corrispondere nelle seguenti modalità: 1° rata di € 2.864,10, già versata in data 24.02.2020, 2° rata di € 2.864,10 entro il 10.04.2020, 3° rata di € 2.864,10 entro il 10.05.2020, 4° rata di € 2.864,10 entro il 10.06.2020, 5° rata di € 2.864,10 entro il 10.07.2020.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 12 dal 01/01/2020 al 31/12/2020**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovatisi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ogni altro assenso che sia dovuto per legge da altri soggetti istituzionali competenti.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e


lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 8) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 9) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori.
- 11) I manufatti e le attrezzature allestiti o depositati nell'area oggetto della concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti. Al riguardo, resterà pienamente responsabile concessionario che presterà tutte le precauzioni e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza.
- 12) La banchina portuale ed i relativi arredi non dovranno subire danni causati dallo spostamento del sistema di ammaino/recupero della scialuppa di salvataggio e dalla gru per il battello di emergenza nonché il piano di calpestio della banchina stessa dovrà essere libero da ostacoli (anche occulti) al fine di prevenire il rischio di incidenti alle maestranze portuali/servizi tecnico nautici.
- 13) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al conseguimento dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie, nonché i connessi adempimenti, ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali eventualmente ricorrenti.
- 14) Restano in capo al concessionario le preventive valutazioni – per il tramite di tecnici qualificati – in ordine all'idoneità delle strutture di banchina ad egli assentite in concessione in relazione alle attività ivi previste.
- 15) Il concessionario ha presentato un deposito cauzionale dell'importo di € 30.000,00 mediante versamento in numerario, effettuato in data 05.03.2020, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale.
- 16) Il canone applicato è stato determinato ai sensi del Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della legge 5 maggio 1989, n. 160 - Artt. 1 e 4 della legge 494/1993 e del Decreto Interministeriale 15 novembre 1995, n. 595 attuativo dell'articolo 03, comma 2 del D.L. 400/93, convertito con modificazioni nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 Legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.  
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 17) L'esecuzione delle esercitazioni/addestramenti, comportanti l'utilizzo a qualsiasi titolo dello specchio acqueo antistante l'area assentita in concessione, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Ortona secondo le modalità che saranno all'uopo individuate.
- 18) Le attività di cui trattasi dovranno essere opportunamente valutate e regolamentate in aderenza alle vigenti disposizioni in materia di port-security e ad ogni intervento in materia che verrà nel prosieguo adottato.
- 19) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lsg. 152/2006.
- 20) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 21) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

IL CONCESSIONARIO

.....  
.....

Comune di Ortona  
STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE  
Foglio n°26 particella n°4262-4244



Individuazione area oggetto di richiesta/rinnovo di concessione